

Codice A1409D

D.D. 3 giugno 2024, n. 378

**Peste Suina Africana (PSA). DGR n. 21-8706 del 3 giugno 2024. Indicazioni tecniche per l'autorizzazione allo spostamento di capi abbattuti in Zona di Restrizione II.**



**ATTO DD 378/A1409D/2024**

**DEL 03/06/2024**

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400B - SANITA'**

**A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare**

**OGGETTO:** Peste Suina Africana (PSA). DGR n. 21-8706 del 3 giugno 2024. Indicazioni tecniche per l'autorizzazione allo spostamento di capi abbattuti in Zona di Restrizione II.

Premesso che:

- la Peste Suina Africana (PSA), ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, è categorizzata una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2020/687, che integra il Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate dispone, in particolare, all'art. 63 che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del Regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;
- il Regolamento di esecuzione UE 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 e s.m.i. che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605, ha individuato le zone soggette a restrizioni I, II e III,

da ultimo modificate con Regolamento di esecuzione UE 2024/1269 della Commissione del 29 aprile 2024;

- la Commissione Europea ha fornito delle Linee Guida per la gestione della PSA con la Comunicazione C/2023/1504 relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione ("orientamenti sulla PSA");

- il Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29 e s.m.i. dispone, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della Peste suina africana nella zona infetta II;

- il Decreto Legge del 22 giugno 2023 n. 75 (convertito dalla Legge n. 112 del 10 agosto 2023) che all'art. 29 ha modificato l'art. 2 del Decreto Legge del 17 febbraio 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n.29 ed ha introdotto tra le misure per il contrasto della peste suina africana, l'adozione di un "Piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale comprendente l'indicazione dei tempi e degli obiettivi numerici di cattura e abbattimento e smaltimento";

- il Commissario straordinario alla PSA ha elaborato il "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle Zone di restrizione da Peste Suina Africana (PSA) 2023-2028" di cui ne è stata resa informativa in sede Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 settembre 2023.

Preso atto che:

- l'art. 52 paragrafo 2 del Reg. (UE) 2023/594 stabilisce che "l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano all'interno delle zone soggette a restrizioni II e III dello stesso Stato membro, purché:

a) siano stati effettuati test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana per ogni suino selvatico prima del movimento della partita di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da tale suino selvatico o del corpo di tale suino selvatico destinati al consumo umano;

b) l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia ottenuto i risultati negativi dei test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana di cui alla lettera a) prima del movimento della partita;

c) le carni fresche, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e i corpi di suini selvatici destinati al consumo umano siano spostati all'interno delle zone soggette a restrizioni II e III all'interno dello stesso Stato membro:

i) per uso domestico privato;

oppure

ii) conformemente alle condizioni specifiche di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2020/687, verso uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale di cui all'allegato VII del medesimo Regolamento";

- con il D.P.C.M. del 27 marzo 2024, il dott. Vincenzo Caputo, Direttore Generale dell'Istituto

Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, è stato nominato, ai sensi dell'art. 2, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 e s.m.i, Commissario straordinario alla peste suina africana, con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa);

- l'Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n. 2/2024 del 10 maggio 2024, all'art. 3, comma 1, lett a) punto ix) dispone che, nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste dal Regolamento (UE) n. 2023/594 e previa valutazione del rischio, le regioni possano autorizzare l'uso domestico privato per autoconsumo dei capi abbattuti, esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione II e solo se risultati negativi ai test di identificazione dell'agente patogeno della PSA per ogni suino selvatico.

Inoltre, la stessa Ordinanza, in deroga al divieto di movimentazione al di fuori delle zone di restrizione II di carne, di prodotti a base di carne, di trofei e di ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in tali zone, imposto nel punto viii) della stessa, al punto ix) prevede la possibilità per le regioni, su richiesta degli interessati, di autorizzare la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti con le squadre dei Bioregolatori e in attività di controllo faunistico, destinati alla commercializzazione per il consumo umano verso uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687, a seguito di esito negativo al test di laboratorio per ricerca del virus della PSA e, comunque, nel rispetto delle condizioni generali e delle specifiche previste dal Regolamento (UE) 2023/594. Laddove non sia possibile l'uso domestico privato per autoconsumo e/o l'invio presso uno stabilimento di trasformazione, le carcasse degli animali abbattuti in zona di restrizione parte II sono destinate alla distruzione. Qualora le condizioni geologiche lo consentano, previa autorizzazione dell'ACL (Autorità Competente Locale), è consentito l'interramento.

Dato atto che con DGR n. 21-8706 del 3 giugno 2024, in attuazione di quanto disposto dall'art. 52 comma 2 del Reg. UE 2023/594 e dall'Ordinanza del Commissario alla PSA n. 2/2024, è stato previsto quanto segue:

1) di autorizzare, acquisita la valutazione del rischio dall'IZS PLV di cui alla comunicazione prot. n. 13376 del 23 maggio 2024, all'interno delle Zone di restrizione II, l'uso domestico privato dei capi abbattuti, carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti ottenuti da suini selvatici abbattuti, nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste dal Regolamento (UE) n. 2023/594, solo se risultati negativi ai test di identificazione dell'agente patogeno della PSA per ogni suino selvatico;

2) di autorizzare, su richiesta degli interessati, la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti in zona di restrizione II con le squadre dei Bioregolatori e in attività di controllo faunistico, destinati alla commercializzazione per il consumo umano verso uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687, a seguito di esito negativo al test di laboratorio per ricerca del virus della PSA e, comunque, nel rispetto delle condizioni generali e delle specifiche previste dal Regolamento (UE) 2023/594.

La medesima DGR demandava, altresì, al Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione sanità l'adozione di ogni atto necessario a dare attuazione tecnica al presente provvedimento.

Considerato che l'esigenza di limitare la diffusione della Peste Suina Africana richiede la messa in atto di tutte le misure possibili per l'incremento del depopolamento del cinghiale anche in zona di restrizione II, dove l'attività di controllo richiede, per essere svolta, la possibilità di

autoconsumo dei cinghiali abbattuti da parte dei bioregolatori ed il contenimento dei costi di logistica e smaltimento delle carcasse, che in situazioni di urgenza può richiedere la movimentazione verso la zona di restrizione I in ragione delle esigenze logistiche organizzative, nel rispetto delle opportune misure di biosicurezza.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno:

demandare alle Aziende Sanitarie Locali, in quanto Autorità Competenti Locali, il compito di autorizzare gli spostamenti all'interno della zona di restrizione II, di partite di carcasse, carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti ottenuti da suini selvatici, alle seguenti condizioni:

a) su ciascuno dei suini selvatici abbattuti devono essere eseguiti il test trichinoscopico e il test per la ricerca del virus della PSA ed il risultato favorevole di quest'ultimo deve essere disponibile all'Autorità Competente Locale prima della movimentazione;

b) le carni fresche e prodotti possono essere movimentati:

◦ per uso domestico privato all'interno della stessa zona di restrizione. In tal caso il bioregolatore dovrà presentare apposita richiesta all'ASL, per la registrazione, indicando il luogo di destinazione delle carni presso il quale potranno essere effettuati eventuali controlli da parte degli organi deputati;

◦ per la destinazione ad un centro di lavorazione della selvaggina (CLS), designato ai sensi dell'art. 44 Reg. 2023/594, situato all'interno della zona II, salvo che, per comprovati motivi di urgenza, l'ASL territorialmente competente, previo accordo con l'ASL di destino, autorizzi movimentazioni di carni da zona di restrizione II verso CLS designati siti in zona di restrizione I.

I prodotti, previa bollatura "crociata", possono essere inviati all'interno di contenitori sigillati, dal CLS ad uno stabilimento per la trasformazione, dove verranno sottoposti ad uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi (Allegato VII del Reg. 2020/687). Sono equiparati a stabilimenti di trasformazione anche attività registrate (centri di cottura, ristoranti, agriturismi ecc..) situate nella stessa zona di restrizione II, previa comunicazione formale all'ASL territorialmente competente e sotto il controllo di quest'ultima, per il trattamento di inattivazione del virus in conformità dell'allegato VII del Reg. UE 2020/687. In questo caso i prodotti trasformati dovranno essere destinati alla somministrazione mediante consumo sul posto e non potranno essere commercializzati.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto

ciò

premessi,

## **IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs 165/2001;
- la L.R.23/2008;
- il Reg. CE 853/2004;
- il Reg. UE 2017/625;

- il Reg. UE 2020/687;
- il Reg. UE 2023/594;
- il D.Lgs 2 febbraio 2021, n. 27;
- il D.Lgs 5 agosto 2022, n. 136;
- il D.L. 17 febbraio 2022, n. 9, conv con modif. L. 7 aprile 2022, n. 29;
- il D.L. del 22 giugno 2023 n. 75 conv con modif. L. 10 agosto 2023, n. 112;
- l'O.C. n. 2/2024;
- il DM 13 giugno 2023;
- la DGR del 04 dicembre 2023 n. 24-7842;
- la DGR del 15 aprile 2024 n. 17-8431;
- la DGR n. 21-8706 del 3 giugno 2024.;

## DETERMINA

1. di demandare alle Azienda Sanitarie Locali, in quanto Autorità Competenti Locali, il compito di autorizzare gli spostamenti all'interno della zona di restrizione II, di partite di carcasse, carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti ottenuti da suini selvatici, alle seguenti condizioni:
  - a) su ciascuno dei suini selvatici abbattuti devono essere eseguiti il test trichinoscopico e il test per la ricerca del virus della PSA ed il risultato favorevole di quest'ultimo deve essere disponibile all'Autorità Competente Locale prima della movimentazione;
  - b) le carni fresche e prodotti possono essere movimentati:
    - per uso domestico privato all'interno della stessa zona di restrizione. In tal caso il bioregolatore dovrà presentare apposita richiesta all'ASL, per la registrazione, indicando il luogo di destinazione delle carni presso il quale potranno essere effettuati eventuali controlli da parte degli organi deputati;
    - per la destinazione ad un centro di lavorazione della selvaggina (CLS), designato ai sensi dell'art. 44 Reg. 2023/594, situato all'interno della zona II, salvo che, per comprovati motivi di urgenza, l'ASL territorialmente competente, previo accordo con l'ASL di destino, autorizzi movimentazioni di carni da zona di restrizione II verso CLS designati siti in zona di restrizione I. I prodotti, previa bollatura "crociata", possono essere inviati all'interno di contenitori sigillati, dal CLS ad uno stabilimento per la trasformazione, dove verranno sottoposti ad uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi (Allegato VII del Reg 2020/687). Sono equiparati a stabilimenti di trasformazione anche attività registrate (centri di cottura, ristoranti, agriturismi ecc..) situate nella stessa zona di restrizione II, previa comunicazione formale all'ASL territorialmente competente e sotto il controllo di quest'ultima, per il trattamento di inattivazione del virus in conformità dell'allegato VII del Reg. UE 2020/687. In questo caso i prodotti trasformati dovranno essere destinati alla somministrazione mediante consumo sul posto e non potranno essere commercializzati;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria  
e sicurezza alimentare)  
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio